



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VICENZA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE
DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEI CIRCHI EQUESTRI

INDICE

Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 1 Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 Aree pubbliche	Pag. 3
Art. 3 Aree private	Pag. 3
Sezione I	Pag. 4
Art. 4 Frequentatori abituali	Pag. 4
Art. 5 Nuove attrazioni	Pag. 4
Art. 6 Presentazione delle domande	Pag. 4
Art. 7 Istruttoria e formazione della graduatoria	Pag. 5
Art. 8 Concessione	Pag. 5
Art. 9 Documentazione e deposito cauzionale	Pag. 6
Art. 10 Decadenza della concessione	Pag. 6
Art. 11 Sistemazione e allestimento delle attrazioni	Pag. 6
Art. 12 Mercato settimanale	Pag. 7
Art. 13 Sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico	Pag. 7
Art. 14 Regolamentazione interna del parco divertimenti	Pag. 7
Art. 15 Obblighi per il concessionario	Pag. 7
Art. 16 Successione nell'esercizio	Pag. 8
Art. 17 Sostituzione dell'attrazione	Pag. 8
Art. 18 Gestione diretta dell'attrazione	Pag. 8
Art. 19 Attività commerciali	Pag. 8
Art. 20 Attività complementari	Pag. 9
Sezione II	Pag. 9
Art. 21 Parchi divertimento organizzati	Pag. 9
Art. 22 Concessione dell'area all'organizzatore	Pag. 9
Art. 23 Responsabilità dell'organizzatore	Pag.10
Sezione III	Pag.10
Art. 24 Installazione singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni	Pag.10
Sezione IV	Pag.11
Art. 25 Circhi equestri	Pag.11
Art. 26 Rilascio della concessione	Pag.11

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 Marzo 1968 n. 337, disciplina la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- a) Sagre (Sezione I)
- b) Parchi di divertimento organizzati (Sezione II)
- c) Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni (Sezione III)

2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione dei circhi equestri (Sezione IV)

Art. 2

Aree pubbliche

1. Nel Comune di Torri di Quartesolo le aree pubbliche disponibili per l'installazione degli spettacoli viaggianti, dei circhi equestri e la sosta dei carri abitazione e degli automezzi saranno individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento che farà parte integrante del presente regolamento.

2. Le relative concessioni saranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili.

3. Nello stesso provvedimento saranno anche individuati appositi spazi per le attività commerciali complementari.

Art. 3

Aree private

1. Con lo stesso provvedimento di cui al precedente art. 2 sono altresì individuate le aree private che possono essere destinate all'installazione di spettacoli viaggianti e circhi equestri, previo consenso del proprietario.

SEZIONE I

Art. 4 Frequentatori abituali

1. Alla data di approvazione del presente regolamento, sono considerati frequentatori abituali di ciascuna Sagra coloro che hanno partecipato ad almeno tre edizioni consecutive negli ultimi cinque anni.

Art. 5 Nuove attrazioni.

1. Compatibilmente con la disponibilità di spazio e per incrementare l'interesse del pubblico dovrà essere inserita nell'elenco delle aree di cui agli artt. 2 e 3, , almeno un settore per un'attrazione di novità.

2. La qualifica di attrazione di novità è attribuibile ad una attrazione piccola, media o grande avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato nell'ultimo quinquennio.

3. La concessione rilasciata specificamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione.

Art. 6 Presentazione delle domande

1. Coloro che intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni nelle Sagre di questo Comune – Torri capoluogo, Marola , Lerino - devono presentare domanda al Sindaco almeno 120 giorni prima della data di inizio della Sagra.

2. Nella domanda occorre indicare:

- a) Generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) Tipologia dell'attrazione che si intende installare con le relative misure d'ingombro;
- c) Numero dei carri –abitazione e dei mezzi di carico con le relative misure d'ingombro;
- d) Estremi della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del comune di residenza;
- e) Estremi del certificato di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio;

3. Qualora si tratti di attrazione di novità, alla domanda occorre allegare dettagliata documentazione fotografica dell'attrazione.

Art. 7
Istruttoria e formazione della graduatoria.

1. In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione della domanda, l'ufficio competente predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) aver sempre presentato la domanda negli ultimi 5 anni: punti 1.
- b) anzianità di appartenenza alla categoria:
 - per ogni anno dalla data del rilascio della licenza di esercizio: punti 1 fino ad un massimo di 5;
 - per ogni anno dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio: punti 1 fino ad un massimo di 5;
- c) per ogni precedente, anche saltuaria, partecipazione alla Sagra negli ultimi 5 anni: punti 5.

Art. 8
Concessione

1. L'assegnazione dei posti sarà determinata sulla base della graduatoria di cui all'art. 7 e tenuto conto:

- a) se il richiedente è frequentatore abituale come da art. 4;
- b) disponibilità di area di sosta per i carri abitazione e autocarri di carico a seguito dell'attrazione;
- c) disponibilità di aree per le attrazioni di novità.

2. L'assegnazione dovrà essere comunicata con Raccomandata A/R agli interessati almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, invitando gli stessi a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 nelle forme ritenute più idonee.

3. La mancata assegnazione dovrà essere motivata

4. Avverso il provvedimento di diniego l'interessato potrà proporre ricorso al Sindaco. L'interessato potrà farsi assistere dalle organizzazioni di categoria. Il ricorso dovrà essere presentato entro i quindici giorni successivi alla data del ricevimento della raccomandata di cui farà fede il timbro postale di spedizione.

5. Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 9

Documentazione e deposito cauzionale.

1. Prima dell'installazione dell'attrazione sull'area assegnata gli interessati, pena l'esclusione dalla sagra, devono presentare:

- a) Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile, e relativa quietanza, dell'attrazione valida per il periodo della Sagra;
- b) Copia della dichiarazione di inizio attività S.I.A.E.;
- c) Ricevuta del versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed altri eventuali adempimenti fiscali;
- d) Copia del certificato di collaudo statico per le attrazioni a motore.

2. Ai concessionari viene richiesto un deposito cauzionale, quantificato dall'Amministrazione comunale da un minimo di £ 100.000 a un massimo di £ 500.000, commisurato all'estensione dell'area occupata. Tale cauzione deve essere versata al Comune prima del ritiro della concessione e sarà restituita una volta terminata la Sagra, dopo che l'ufficio Tecnico non avrà riscontrato alcun danno e le aree occupate siano state ripulite.

Art. 10

Decadenza dalla concessione

1. Qualora il concessionario non occupi l'area entro il giorno fissato dalla concessione, sarà dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente, in base alla graduatoria di cui all'articolo 7.

2. Nel caso previsto dal comma precedente l'Amministrazione, in mancanza di giustificati motivi dell'assenza, provvederà ad incamerare la cauzione.

Art. 11

Sistemazione e allestimento delle attrazioni

1. L'esatta collocazione di ogni singola attrazione e l'allestimento avviene sotto il diretto controllo degli incaricati della Polizia Municipale.

2. Per il montaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per la durata della Sagra.

3. Per lo smontaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente successivi alla chiusura della Sagra.

Art. 12

Mercato settimanale

1. Durante lo svolgimento della Sagra a Torri di Q.lo capoluogo, il mercato settimanale del venerdì, che eventualmente impegnasse aree sottoposte al presente regolamento, sarà spostato in altra sede oppure sospeso.

Art. 13

Sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico

1. La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 6, ha luogo, nelle aree stabilite dall'Amministrazione comunale, secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale.

Art. 14

Regolamentazione interna del parco divertimenti

1. L'Amministrazione comunale, con provvedimento del Sindaco (sentite le Organizzazioni sindacali di categoria dello spettacolo viaggiante) può stabilire:

- a) gli orari di funzionamento del parco divertimenti;
- b) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori.

Art. 15

Obblighi per il concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività.

2. I concessionari devono osservare il presente regolamento ed in particolare:

- a) rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- b) rispettare gli ordini e le disposizioni anche verbali impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico sanitarie;
- c) esporre in modo chiaro e visibile e comunque in maniera leggibile agli interessati il cartellino prezzi e il contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337 del 18.03.68;
- d) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione;

- e) restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni che gli era stata consegnata; ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura;
- f) tenere sempre pulita l'area occupata e circostante all'attrazione.

Art. 16
Successione nell'esercizio

1. Nel caso di subingresso nella titolarità di un'attrazione per qualsiasi causa, il subentrante acquisirà di diritto il punteggio di cui gode il cedente.

Art. 17
Sostituzione dell'attrazione

1. Ai frequentatori abituali è consentita la sostituzione dell'attrazione purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco e le misure d'ingombro siano compatibili con le misure dell'attrazione sostituita. Tale sostituzione deve essere comunicata all'atto della presentazione della domanda.

Art. 18
Gestione diretta dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dei familiari o conviventi a carico, purché abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

Art. 19
Attività commerciali

1. Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante o negli appositi spazi previsti dall'art. 2 le attività commerciali - vendita dolci, gastronomie, chincaglieria, oggettistica, ecc. - preventivamente autorizzate.

2. Gli interessati devono presentare domanda almeno 60 giorni prima della manifestazione. Il mancato accoglimento della domanda per carenza di spazio verrà comunicato all'interessato almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con raccomandata A.R.

Art. 20
Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre attrazioni di analoghe dimensioni
2. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione.

SEZIONE II

Art. 21
Parchi divertimento organizzati

1. Si considerano parchi divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel Comune da organizzatori qualificati.
2. L'organizzazione del parco divertimenti è vietata durante lo svolgimento delle Sagre paesane
3. Tra un parco di divertimenti e l'altro devono trascorrere almeno 90 giorni dalla fine dell'uno all'inizio dell'altro.
4. La durata di un parco divertimenti non può superare le 4 settimane.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare la concessione in presenza di interessi pubblici ritenuti prevalenti o rilevanti.

Art. 22
Concessione dell'area all'organizzatore

1. La concessione dell'area per l'installazione del parco divertimenti sarà fatta dando la preferenza all'esercente:
 - a) che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Dipartimento dello spettacolo;
 - b) che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decoro sia per correttezza di conduzione delle singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione comunale;
 - c) che abbia presentato regolare istanza.

Art. 23
Responsabilità dell'organizzatore

1. L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi, ecc., e sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità.

2. E' vietato all'esercente organizzatore concessionario dell'area di sub concedere ad altri organizzatori la stessa.

SEZIONE III

Art. 24
Installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni

1. Nelle aree disponibili per l'installazione degli spettacoli viaggianti possono essere rilasciate singole concessioni o per piccoli complessi, previa domanda al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'installazione.

2. Nessuna concessione sulle aree di cui all'articolo 2 viene rilasciata nei 60 giorni prima e dopo la data fissata per lo svolgimento delle sagre paesane.

3. Nel caso di attrazioni del tipo moto-auto acrobatico, mostre di animali e simili valgono le disposizioni sopracitate.

4. I piccoli complessi per essere considerati tali non devono avere più di una grande o una media attrazione e due piccole; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri,...

5. Per il rilascio delle concessioni valgono le norme del presente regolamento.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare la concessione in presenza di interessi pubblici ritenuti prevalenti o rilevanti.

SEZIONE IV

Art. 25 Circhi equestri

1. Nelle aree disponibili pubbliche o private previste negli articoli 2 e 3 del presente regolamento possono essere installati anche i circhi equestri.

2. Le domande devono pervenire all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della manifestazione e devono contenere oltre che le indicazioni e i documenti di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento anche i seguenti dati:

- a) tipo di struttura che s'intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprensiva dei carri al seguito) diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo;
- b) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Art. 26 Rilascio della concessione

1. L'Amministrazione comunale, esaminata la domanda, dà comunicazione dell'avvenuta concessione o del diniego all'interessato a mezzo raccomandata A/R entro 15 giorni dall'installazione.

2. La concessione è rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e del risarcimento dei danni che venissero eventualmente arrecati.

3. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato a:

- a) al pagamento della tassa comunale per occupazione area pubblica;
- b) all'ottenimento dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi o regolamenti;
- c) alla presentazione della dettagliata documentazione tecnica da inviare alla commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti.